

**STATUTO****dell'Associazione di Promozione Sociale****“ASSOCIAZIONE CULTURALE CORALE GIUEPPE VERDI APS”****Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: “Associazione Culturale Corale G. Verdi APS”, con sede in Parma (PR), operante senza fini di lucro, apolitica ed apartitica.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, a favore degli associati, loro famigliari e terzi:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Adoperarsi per la promozione, divulgazione e studio del canto corale;



2. Promuovere l'organizzazione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, legate alla tradizione ed ai valori della città di Parma, dalla musica alla tradizione gastronomica, con l'intento di creare uno o più luoghi di aggregazione socialmente trasversali capaci di ospitare dagli estimatori più esperti della musica, ai giovani, alle persone più fragili;

3. Sostenere e promuovere la tradizione del Canto Corale attraverso la Scuola di canto e le diverse formazioni corali che costituiscono l'organico artistico dell'Associazione;

4. Promuovere ed organizzare manifestazioni ricreative, culturali quali convegni, dibattiti, esposizioni, mostre, stage, conferenze, corsi formativi, incontri informativi, concorsi canori, eventi musicali;

5. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione anche contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Il Circolo può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.



L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) Quote e contributi degli associati;
- 2) Eredità, donazioni e legati;
- 3) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, Fondazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) Contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei limiti dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017;
- 7) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- 9) Ogni altra entrata non vietata ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle sue eventuali successive modifiche.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione,



non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un bilancio, redatto secondo le disposizioni di legge, all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando quanto previsto all'art. 5.

La domanda di iscrizione a Socio, presentata per iscritto e preferibilmente accompagnata dalla presentazione da parte di un Socio attivo, è sottoposta al



Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni contro il provvedimento al Collegio dei Garanti.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- Per decesso;
- Per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa come da regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Per espulsione;
- Per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'espulsione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti



che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. In tema di espulsione, il Socio ha facoltà di fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; il ricorso deve essere presentato al Collegio di Garanti che dovrà emettere il suo provvedimento entro 60 gg dalla data del ricorso. L'espulsione diventa operante dalla annotazione sul Libro Soci a seguito della delibera del Collegio dei Garanti.

Le dimissioni da parte del Socio devono essere comunicate in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Le dimissioni o l'espulsione del Socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul Libro dei Soci.

Il Socio dimesso o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi del Circolo e all'approvazione dei rendiconti annuali. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18°



anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;

- Godere, se maggiorenne, dell'elettorato passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva del Circolo;

- Prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa la gestione del Circolo previa richiesta scritta rivolta all'Organo che ne cura la tenuta, con un preavviso di almeno 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede del Circolo, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dal Circolo stesso.

I Soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 7 – Risorse



L'Associazione, per lo svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente dell'opera di Soci volontari. Non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività del Socio volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

L'attività dei Soci volontari non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dai beneficiari.

Ai Soci volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di Socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente.

Sono organi di controllo:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti;
- l'Organo di controllo o il Revisore legale nei casi previsti per legge.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a Libro Soci.

Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 1 delega.

L'Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma



cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione al loro indirizzo/riferimento indicato sul Libro Soci. E' onere del singolo Socio comunicare eventuali mutamenti dei propri indirizzi fisici ed informatici.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

- Nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- Nomina e revoca il Collegio dei Revisori;
- Nomina e revoca il Collegio dei Garanti;
- Nomina la Commissione Elettorale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono il voto favorevole della metà più uno degli associati e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i

componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo nominato rimane in carica per 3 anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea dei Soci provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il nuovo membro cesserà la propria carica assieme agli altri membri precedentemente eletti.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, l'Amministratore/Tesoriere, il Segretario, l'Economo. Per l'elezione in seno al Consiglio Direttivo vale la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. Alla quarta votazione vale la maggioranza dei Consiglieri presenti;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predisporre bilancio o rendiconto;
- Delibera la quota associativa annuale e stabilisce i termini entro cui deve essere



versata;

- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sulle azioni disciplinari nei confronti dei soci;

- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all'Assemblea dei Soci;

- Delibera sulle richieste di ammissione a socio;

- Predispone il Regolamento elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;

- Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Maestro Direttore del Coro Adulti, del Maestro Direttore del Coro Voci Bianche e Propedeutica, degli eventuali Maestri della Scuola di Canto e Consulente Artistico, determinandone le prestazioni ed i compensi;

- In particolari circostanze e limitatamente alla durata del proprio mandato il Consiglio Direttivo può conferire specifici incarichi anche a terzi non associati, purché gli incarichi siano inerenti all'attività dell'Associazione;

- Il Consiglio Direttivo può emanare opportuni regolamenti interni, in armonia con il presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da un altro membro deciso dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione da spedirsi anche per e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione all'indirizzo/riferimento di ciascun membro indicato sul Libro Soci. E' onere del singolo membro comunicare



eventuali mutamenti dei propri indirizzi fisici ed informatici. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono prioritariamente avvenire in presenza dei componenti nello stesso luogo e nello stesso tempo tuttavia, al fine di agevolare la più ampia partecipazione possibile, potranno essere utilizzate modalità a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità della loro partecipazione alla riunione e l'inequivocabile manifestazione della loro volontà, ad esempio con registrazione della riunione e manifestazione scritta in chat dell'espressione di voto.

I verbali di ogni riunione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai



terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.12 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea dei Soci anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto, redigerà un verbale con le risultanze emerse durante le singole verifiche, procederà all'esame del bilancio consuntivo provvedendo alla stesura della propria relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 13 – Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è composto da tre Membri, che nominano tra loro il Presidente del Collegio. E' eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali e rimane in carica per 3 anni, in concomitanza con il Consiglio Direttivo.



Non possono essere membri del Collegio dei Garanti i Consiglieri o i Revisori dei conti.

Il Collegio dei Garanti:

- Vigila sull'osservanza dello statuto;
- Dirime le eventuali controversie interne fra Associati o tra Associati e Consiglio Direttivo, pronunciandosi entro sessanta giorni dal ricorso al suo intervento, sentite le parti in causa;
- Interviene nel caso di proposte di espulsione di Associati o di altre sanzioni.

Art. 14 – Organo di Controllo

Il Circolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un/a Revisore/a Legale ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e dalle sue eventuali successive modifiche.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il/La Presidente

Il/La Segretario/a

Agencia delle Entrate Ufficio Territoriale di Parma	REG. 21 DIC. 2022	SERIE 3
N° 5736		Il Direttore